



G.M. FLICK, M. FLICK, *Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 128*.

«Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future» (Genesi, 8,13-9,26). Con il richiamo ai passaggi biblici della Genesi, i due Autori concludono le riflessioni contenute nel volume dal titolo *'Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale.'*, evocando l'impegno alla ricucitura di un'alleanza tra uomo e natura ispirata ai principi solidaristici richiamati dal testo costituzionale e riecheggianti nell'Enciclica di Papa Francesco del 2015 *Laudato si*.

Con il presente volume, gli Autori sviluppano una riflessione sull'evoluzione della regolamentazione giuridica del patrimonio forestale nazionale, con particolare riferimento alle modifiche introdotte con il recente Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34), inserendosi in piena continuità con i contributi pubblicati in passato. In specie, si fa riferimento alla successione di *'elogi'* dedicati a temi di particolare interesse e rilievo dal Prof. Avv. Giovanni Maria Flick (Cfr. *Id, Elogio della dignità*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015; *Id, Elogio del Patrimonio. Cultura, arte, paesaggio*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016; *Elogio della Costituzione*, Roma, Paoline Editoriale, 2017) e al contributo dell'Avv. Maurizio Flick relativo ai profili giuridici della *due diligence* del legno (M. FLICK, S. CERULLO, *La due diligence del legno. Il quadro normativo di riferimento e alcune indicazioni operative*, II ed., Milano, Compagnia delle Foreste, 2018).

Sin dalle prime pagine del volume si evince che la volontà degli Autori è di individuare le coordinate ermeneutiche del rapporto tra uomo e foresta, e più nello specifico tra diritto e natura, a partire dall'interpretazione dell'art. 9 della Costituzione e dal suo messaggio di *«guardare al passato per proteggere il futuro nel presente, attraverso la cultura»* (p. 18). La comprensione di siffatto rapporto e la costruzione di una progettualità per il futuro passano dunque attraverso la piena cognizione del passato. Si tratta di una convinzione che si riflette nella struttura medesima del libro, che, dopo le premesse, risulta suddiviso in tre parti, dedicate rispettivamente alla dimensione temporale del passato, a quella presente e alla dimensione del futuro. La norma costituzionale esprime pertanto, ad avviso degli A., una multidimensionalità temporale che, con specifico riferimento al tema delle foreste, trova ad esempio una concreta espressione giuridica nella disciplina degli alberi monumentali, che sono delle formazioni boschive qualificate come

* Contributo sottoposto a *peer review*.

meritevoli di speciali azioni di conservazione in ragione di un elevato valore biologico, ecologico e antropologico.

Prima di entrare nel dettaglio delle riflessioni sviluppate, risulta ragionevole segnalare che, nella trattazione, la lente di analisi del rapporto tra uomo e natura appare comunque ispirata ad una visione antropocentrica, pur nel rifiuto delle sue devianti degenerazioni (Cfr. *Laudato sì*, 115-121). In numerosi passaggi gli Autori rammentano difatti la centralità del contributo dell'uomo nell'evoluzione del patrimonio forestale, favorendone la crescita e la sua tutela attraverso la *cultura* e la *coltura*, coerentemente con la lettura dell'art. 9 Cost. da loro condivisa.

Considerate tali premesse, che fungono da faro nel percorso tracciato dagli Autori, nel volume viene offerta una lettura costituzionalmente orientata dell'ordinamento giuridico forestale nazionale, articolando il ragionamento intorno tre principali questioni: la *governance* nella tutela e valorizzazione delle foreste, la multifunzionalità delle foreste e la concezione della foresta come bene comune.

Relativamente alla prima questione, gli A. affrontano lo spinoso tema della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Come ben noto, si tratta di un tema particolarmente complesso con riferimento al quale la c.d. '*costituzionalizzazione incompleta*' dell'ambiente con la riforma del Titolo V del 2001 (espressione ripresa da D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, Cedam, 2012, 257) ha posto un duplice problema definitorio. Da un lato viene ricordata dagli A. la difficoltà di circoscrivere la materia ambiente, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale che ne ha riconosciuto la natura di «*valore costituzionalmente protetto*» e il relativo carattere trasversale, con il conseguente intreccio inestricabile di competenze (sentenza Corte Cost. n. 407/2002). Dall'altro lato, gli A. si riferiscono alle significative complessità nell'individuazione del perimetro delle funzioni di tutela, annoverate tra le competenze esclusive statali, e di quelle di valorizzazione, quali funzioni di competenza concorrente.

Il secondo nodo, come si è anticipato, attiene al carattere della multifunzionalità delle foreste, quale elemento riconosciuto altresì dalle istituzioni comunitarie (Cfr. COM (2006) 302 - *Piano d'azione dell'Unione europea a favore delle foreste*) e dalla stessa Corte Costituzionale nella celebre sentenza n. 105 del 2008. Sul medesimo bene insistono difatti congiuntamente istanze di protezione ambientale ed interessi di ordine economico-produttivo, che, ad avviso degli A., nel rifiuto di radicali approcci veteroambientalisti e di cieche logiche del profitto, devono trovare composizione nell'ordinamento giuridico forestale attraverso un adeguato bilanciamento, come l'art. 8 d.lgs. n. 34/2018 tenta di costruire disciplinando le trasformazioni del bosco e le relative opere compensative.

In merito al terzo aspetto, gli A. constatano che le categorie giuridiche tradizionali relative ai beni non appaiano più pienamente idonee a comprendere la realtà forestale connotata da tali caratteri multifunzionali. Per tale ordine di ragioni, gli A. richiamano con interesse il dibattito intorno ai c.d. *beni comuni*, quale categoria utilizzata per ricondurre un bene ad un utilizzo collettivo in condizioni di uguaglianza, sia nella gestione che nella fruizione, finalizzato alla tutela dei diritti fondamentali. Pur riconoscendo lo sforzo del legislatore di aver tipizzato i c.d. *beni collettivi* con la legge 20 novembre 2017, n. 168, viene riconosciuta un'intrinseca difficoltà nell'utilizzo di tale

categoria giuridica. La riconducibilità di una gamma così variegata di beni nell'ambito della medesima tipologia rende complessa l'individuazione di una disciplina legale omogenea. Per tale ragione, ad avviso degli A., le elaborazioni giuridiche sul tema, seppur coerenti nella *pars destruens*, risultano «*alquanto nebulose e fragili*» con riferimento alla *pars costruens* (p. 67).

La riflessione sviluppata intorno a tali nuclei tematici ha condotto gli Autori a valutare positivamente l'intervento del legislatore del 2018, pur nella provvisorietà del giudizio legata alla mancata adozione di tutti i decreti attuativi. In specie, gli A. riconoscono al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF) il merito di aver individuato un adeguato punto di equilibrio tra le molteplici funzionalità ed interessi che insistono sul bene e di aver strutturato un efficace coordinamento tra centro e periferia nelle funzioni legate alla gestione del medesimo. Un punto di equilibrio idoneo ad assicurare una gestione dinamica del patrimonio. Dalla lettura del volume risulta dunque che gli A. non condividano il contenuto delle più dure critiche rivolte al TUFF, tra cui quella di Paolo Maddalena, che ha rivolto critiche nei confronti della prevalenza riservata dal legislatore allo sviluppo socio-economico, segnalando la violazione, sotto diversi aspetti, del dettato costituzionale. In merito a ciò, gli A. non risparmiano pertanto delle osservazioni nei confronti dei principali detrattori del TUFF, evidenziando come, sovente, alla base di tali posizioni vi sia la pretesa di lasciare il patrimonio forestale all'evoluzione naturale, ignorando tuttavia il peso della componente umana nella gestione del bene, anche alla luce del fatto che il 92% della superficie forestale nazionale risulta fortemente antropizzato (p. 57).

Con l'ultima sezione del volume gli Autori rivolgono lo sguardo verso l'orizzonte del domani, evidenziando la necessità di una '*visione globale*' per mezzo della quale la dimensione umana sia temperata con le esigenze ambientali e individuando un possibile '*faro*' che illumini tale cammino nei principi fondamentali dell'Enciclica *Laudato si'* (p. 82). In particolare, viene promossa una prospettiva che, al fianco dei diritti, riconosca la centralità dei doveri della collettività e, nello specifico, dei doveri di solidarietà economica che sostengano adeguatamente le politiche di gestione e di tutela del bosco. A tal fine emerge pertanto l'auspicio degli A. ad approfondire e guardare con fiducia il tema della fiscalità ambientale per una riforma degli strumenti tributari che superi la funzione esclusivamente disincentivante e risarcitoria del tributo. Al fianco di tali soluzioni fiscali, viene inoltre promosso l'impiego di strumenti in grado di incentivare comportamenti virtuosi, come i contratti per i servizi ecosistemici, traendo dunque benefici di ordine economico dai beni e servizi forniti dall'ecosistema.

Ad avviso degli Autori, tuttavia, l'attuale ripartizione di competenze tra centro e periferia rende l'assetto istituzionale inidoneo alla promozione dei menzionati strumenti. Il loro auspicio è dunque di una revisione costituzionale che riproponga il ruolo della Regione come luogo di sintesi delle autonomie locali e del centro e, dunque, centro di elaborazione di politiche territoriali, a cui sia riconosciuta una potestà legislativa esclusiva su materie espressamente indicate. Inoltre, relativamente alle materie concorrenti, viene piuttosto proposto un meccanismo per il quale lo Stato definisca le norme fondamentali, e non invece i principi fondamentali, nell'ambito di una legge quadro che definisca i puntuali margini di integrazione riconosciuti alle autonomie regionali.

Infine, gli A. articolano brevi riflessioni intorno a due strumenti predisposti dall'UE per contrastare la deforestazione e il commercio illegale di legname: il sistema di licenze FLEGT e la

due diligence del legno. Con il primo, si fa riferimento a un sistema di licenze che attestano che il legno e i prodotti derivati siano stati ottenuti da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o legalmente importato. Per *due diligence* del legno si intende invece la disciplina introdotta con il regolamento (UE) n. 995/2010, che vieta la commercializzazione nel territorio europeo di legname tagliato illegalmente e dei prodotti derivati, istituendo un sistema di tracciatura del materiale venduto. Seppur, con riferimento a tali strumenti, dagli A. viene segnalata un'inerzia delle istituzioni nazionali, vista la loro tardiva attuazione, la valutazione risulta complessivamente positiva, avendo evidenziato che tali norme denotano «*un cambio di mentalità e di approccio alla materia ambientale*» (p. 107).

Gli Autori concludono la trattazione con riflessioni che non nascondono una visione ottimista. Guardando con fiducia la crescente sensibilità ambientale del tessuto imprenditoriale, gli A. sembrano difatti scorgere i tratti di un nuovo paradigma conformato ai principi solidaristici intergenerazionali, nel quale il diritto, favorendo la convivenza tra le anime e gli interessi che insistono sul patrimonio boschivo, contribuisce a «*dare ossigeno alla foresta, anziché ostacolarla, perché quest'ultima possa a sua volta restituire ossigeno e regalare all'uomo qualità della vita e ricchezza*» (p. 54).

Riccardo Stupazzini